



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2049

Norme generali in materia di social media e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti
illeciti e di notizie ingannevoli

Indice

1. DDL S. 2049 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2049	4

1. DDL S. 2049 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2049
XVIII Legislatura

Norme generali in materia di social media e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e di notizie ingannevoli

Iter

25 febbraio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2049

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Zanda](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Gianni Pittella](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 febbraio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 dicembre 2020**; annunciato nella seduta n. 282 del 15 dicembre 2020.

Classificazione TESEO

COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS , INTERNET , INFORMAZIONE ,
FALSITA'

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2049

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2049

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2020

Norme generali in materia di *social media* e per il contrasto della diffusione su *internet* di contenuti illeciti e di notizie ingannevoli

Onorevoli Senatori. - Il peso sempre più rilevante dei *social media* nella vita dei cittadini mi induce a riproporre un disegno di legge da me presentato nella scorsa legislatura e diretto a dotare al più presto l'ordinamento italiano di una disciplina di contrasto alla commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali su *internet*.

L'importanza sempre maggiore dei *social media* per la formazione dell'opinione pubblica nelle società democratiche ha inoltre, negli ultimi anni, generato il fenomeno delle notizie ingannevoli, le cosiddette « *fake news* »: notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito dei *social media* per condizionare l'opinione pubblica di un Paese. Le finalità delle *fake news* sono le più varie: da strumento di lotta politica interna a mezzo privilegiato per orchestrare campagne d'odio e di intimidazione contro singole personalità o contro interi gruppi sociali; da indebito strumento degli Stati per inquinare la vita politica di altri Paesi a mezzo per screditare le qualità e la sicurezza di un prodotto commerciale da parte di soggetti economici concorrenti.

L'impatto di questo fenomeno è stato molto forte negli ultimi anni proprio nel corso delle campagne elettorali dei principali Stati democratici del mondo occidentale. La possibilità di diffondere in maniera virale notizie false, che si accreditano anche solo grazie alla loro condivisione tra gli utenti delle reti sociali, ha fatto della creazione di *fake news* e della loro diffusione attraverso i *social media* uno strumento per influire indebitamente sulle elezioni democratiche.

Le *fake news* rappresentano nell'esperienza più recente non solo un mezzo illecito di propaganda politica da utilizzare per alterare la formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni elettorali, ma un vero e proprio strumento in mano a Stati esteri e ad interessi stranieri per influenzare in modo determinante un risultato elettorale. Senza contare l'uso dei *social media* da parte delle organizzazioni terroristiche che se ne sono servite per la loro propaganda e per ampliare le proprie capacità di reclutamento, oltre che le capacità logistiche dei propri aderenti.

Il presente disegno di legge mira a responsabilizzare i fornitori di servizi di *social media* sui contenuti veicolati attraverso le proprie piattaforme, tutelare gli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e contrastare la commissione di reati attraverso la rete. I fornitori di *social media* che hanno più di un milione di utenti registrati dovranno così dotarsi di procedure interne di eliminazione dei contenuti illeciti e di gestione dei reclami provenienti dagli utenti.

L'obiettivo del provvedimento è quello di limitare fortemente la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica. Questi ultimi vanno dall'istigazione a delinquere alla propaganda all'odio razziale, dai reati con finalità di terrorismo ai reati di frode e falsificazione di documenti e comunicazioni informatiche. L'obiettivo è quello di indurre i fornitori di servizi di *social media* a costruire sistemi, procedure ed organismi di autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di

contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l'entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini.

Questo disegno di legge riprende l'impostazione fatta propria dalla legge tedesca, approvata nel giugno scorso dal Bundestag e pubblicata nel *Bundesgesetzblatt* n. 61 del 7 settembre 2017, la cui elaborazione è avvenuta proprio in vista delle elezioni politiche nazionali tenutesi in Germania nell'ottobre dello stesso anno.

Il disegno di legge prevede di imporre alcuni obblighi a carico del fornitore di servizi di *social media*, stabilendo specifiche sanzioni in caso di mancata osservanza. I principali obblighi riguardano: 1) la predisposizione di una procedura efficace e trasparente, accessibile a tutti gli utenti, per la gestione dei reclami relativi a contenuti illeciti che configurano alcuni gravi delitti contro la persona e contro la Repubblica; 2) la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo definito; 3) la pubblicazione ogni sei mesi di un dettagliato rapporto concernente la gestione dei reclami ricevuti per contenuti apparsi sulle proprie piattaforme.

Il rapporto pubblicato sulla *homepage* del *social media* deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e permanentemente disponibile.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Esse si applicano ai servizi di *social media* operanti a scopo di lucro su piattaforme *internet*, progettate per consentire la condivisione di contenuti tra utenti o per rendere pubblici tali contenuti, che abbiano più di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale. Il comma 1 specifica che, ai sensi della legge, non sono da considerare quali *social media* né le piattaforme offerenti contenuti giornalistici o editoriali la cui responsabilità è riconducibile al fornitore di servizi, né quelle progettate per consentire la comunicazione individuale o la diffusione di contenuti specifici.

Ai fini della configurazione degli specifici obblighi a carico dei fornitori di servizi di *social media*, contenuti nel disegno di legge, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano due diverse categorie di contenuti illeciti. I primi sono quelli che configurano alcuni gravi delitti contro la persona e sono quelli elencati nel comma 3: diffamazione (articolo 595 del codice penale); pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale); detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale); pornografia virtuale (articolo 600-quater.1 del codice penale); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies del codice penale); minaccia (articolo 612 del codice penale); atti persecutori o *stalking* (articolo 612-bis del codice penale); trattamento illecito di dati personali (articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il secondo gruppo di delitti sono quelli che si possono definire come reati contro la Repubblica perché attentano alla sicurezza pubblica, alla convivenza civile e alla limpidezza della vita democratica.

Questi delitti sono elencati nel comma 4 dell'articolo 1: soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 255 del codice penale); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis del codice penale); assistenza agli associati alle associazioni sovversive o con finalità di terrorismo (articolo 270-ter del codice penale); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater del codice penale); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1 del codice penale); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies del codice penale); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-quinquies.1 del codice penale); condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies del codice penale); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo del titolo I del libro II del codice penale (articolo 302 del codice penale); offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (articolo 403 del codice penale); istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale); istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis del codice penale); associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale); pubblica intimidazione (articolo 421 del codice penale); falsificazione di documenti informatici pubblici (articolo 491-bis del codice penale); propaganda e istigazione a delinquere per

motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-*bis* del codice penale); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (articolo 617-*ter* del codice penale); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies* del codice penale); frode informatica (articolo 640-*ter* del codice penale); apologia del fascismo (articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645).

L'articolo 2 disciplina le procedure di gestione dei reclami concernenti i contenuti illegali. In particolare, si stabilisce che il fornitore di servizi di *social media* si doti di una procedura efficace, trasparente e permanente per la ricezione e la trattazione delle relative denunce, offrendo agli utenti un dispositivo facilmente riconoscibile e direttamente accessibile per l'invio dei reclami. La procedura deve consentire l'immediata presa in carico della denuncia, la verifica dell'illegalità del contenuto denunciato e la rimozione o il blocco del relativo accesso al contenuto manifestamente illecito entro ventiquattro ore dalla ricezione della denuncia, salvi i casi in cui il *social media* abbia concordato con le competenti autorità giudiziarie un termine più lungo per la rimozione o il blocco del contenuto pubblicato.

Per tutti gli altri reclami concernenti contenuti non manifestamente illeciti, la rimozione o il blocco dell'accesso deve avvenire, una volta accertata l'illiceità del contenuto, entro sette giorni dalla denuncia. Tale termine è superabile solo in due diverse ipotesi: nei casi in cui la decisione sull'illiceità del contenuto dipenda da false affermazioni o dalla necessaria verifica di altre circostanze fattuali, consentendo all'utente di rispondere al reclamo prima della pronuncia della decisione, oppure nei casi in cui, entro sette giorni dalla ricezione del reclamo, il *social media* decida di delegare la decisione in materia a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, accettandone le determinazioni.

Nel caso la rimozione o il blocco dell'accesso ai contenuti illegali non avvenga nei termini prescritti, il *social media* incorre in una sanzione da 500.000 a 5 milioni di euro. Il fornitore di servizi di *social media* è tenuto a notificare al denunciante e all'utente ogni decisione presa con le relative motivazioni. In caso di rimozione di contenuti illegali, il fornitore del servizio è altresì tenuto alla conservazione del contenuto rimosso quale materiale probatorio per un periodo di dieci settimane. Sulla questione della conservazione dei contenuti rimossi il comma 3 dell'articolo 2 contiene un esplicito rinvio alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, sul commercio elettronico, nonché alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa ai servizi di media audiovisivi. Si stabilisce infine, al comma 4, che il *management* del *social media* assicuri il monitoraggio sulla gestione dei reclami attraverso controlli mensili; la risoluzione tempestiva di eventuali carenze organizzative in materia di reclami in entrata; la somministrazione - con cadenza almeno semestrale - di regolari corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale preposto alla procedura di gestione dei reclami.

L'articolo 3 disciplina la costituzione e l'accreditamento di specifici organismi di autoregolamentazione ai quali i fornitori di servizi di *social media* possono affidare le procedure di gestione dei reclami disciplinate dall'articolo 2. Si tratta di enti associativi costituiti da più fornitori di servizi di *social media* ai quali può essere affidata la gestione delle procedure di reclamo, e quelle di cancellazione e blocco di contenuti illeciti. Per essere riconosciuti quali organismi di autoregolamentazione, ai sensi del presente disegno di legge, tali enti devono assicurare determinati requisiti tra i quali l'indipendenza e l'esperienza dei suoi componenti, la dotazione di adeguate strutture e procedure idonee a garantire decisioni nei termini stabiliti dall'articolo 2, la strutturazione di un servizio reclami, l'adeguatezza dei servizi nonché la possibilità di adesione di ulteriori fornitori di servizi di *social media*.

Gli organismi di autoregolamentazione sono riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministro dello sviluppo economico verifica annualmente il permanere dei requisiti e può revocare, anche parzialmente, gli incarichi affidati all'organismo di autoregolamentazione dai fornitori di servizi di *social media*. Nei casi più gravi nei quali, venuti meno i requisiti richiesti dal comma 2

dell'articolo 3, questi non sono ripristinati in un ragionevole lasso di tempo, il riconoscimento può essere revocato.

L'articolo 4 disciplina gli obblighi di comunicazione dei fornitori di servizi di *social media*. Quelli che ricevano oltre cento reclami annui in ordine a contenuti illegali pubblicati sulle proprie piattaforme devono produrre un dettagliato rapporto semestrale sulla gestione dei reclami pervenuti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *web*, entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento.

I rapporti pubblicati nella *homepage* devono essere facilmente riconoscibili, direttamente accessibili e permanentemente disponibili. Essi devono contenere:

- a) un'illustrazione di carattere generale sugli sforzi compiuti dal fornitore di servizi di *social media* per eliminare dalla piattaforma l'attività penalmente punibile;
- b) la descrizione dei meccanismi di presentazione dei reclami riguardanti i contenuti illegali, nonché i criteri applicati per decidere se eliminarli o bloccarli;
- c) il numero dei reclami pervenuti nel periodo di riferimento, distinti a seconda della tipologia del denunciante e il motivo della denuncia;
- d) informazioni sull'organizzazione, le risorse, la specializzazione e le competenze linguistiche del personale impiegato nelle unità responsabili del trattamento dei reclami, nonché sulla formazione e il supporto dei responsabili;
- e) indicazioni circa l'appartenenza alle associazioni di settore e all'eventuale presenza di servizi di reclamo;
- f) il numero di reclami per i quali è stato consultato un organismo esterno ai fini dell'assunzione della relativa decisione;
- g) il numero di reclami nel periodo di riferimento che hanno determinato la cancellazione o il blocco del contenuto in questione, suddivisi in base alla tipologia del denunciante, alla ragione della denuncia e ad altri specifici parametri;
- h) il lasso di tempo intercorso tra il ricevimento della denuncia e il blocco o la cancellazione del contenuto illegale;
- i) le modalità di informazione del denunciante circa la decisione adottata.

L'articolo 5 detta una procedura specifica per tutelare le persone danneggiate dagli illeciti o vittime dei delitti contro la persona di cui al comma 3 dell'articolo 1. In tali casi il soggetto danneggiato o, nel caso in cui questi sia un minore, la persona che esercita la responsabilità genitoriale ha il diritto di richiedere al fornitore di servizi di *social media*, allegando idonea documentazione, la rimozione o il blocco di dati personali propri o del minore. La richiesta può essere avanzata anche dal minore ultraquattordicenne. Il fornitore di servizi di *social media* è tenuto a decidere sulla richiesta, dandone adeguato riscontro all'interessato entro:

- a) ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta in caso di contenuti manifestamente illeciti;
- b) sette giorni dalla ricezione della richiesta qualora la decisione sull'accoglimento della richiesta necessiti dell'accertamento della veridicità del contenuto contestato;
- c) tre giorni dalla ricezione della richiesta in ogni altro caso.

In caso di rifiuto o di mancata risposta alla richiesta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che procede nei termini prescritti.

L'articolo 6 riguarda invece la procedura relativa ai delitti contro la Repubblica, di cui al comma 4 dell'articolo 1, commessi per via telematica attraverso l'inserimento di contenuti generati dagli utenti di un *social media*. In tali casi il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, al fornitore di servizi di *social media* di provvedere alla rimozione del contenuto. I fornitori di servizi di *social media* adempiono all'ordine immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso ai contenuti illeciti nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

Per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinqües* del codice penale, commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, si applica l'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

L'articolo 7 prescrive una rigorosa disciplina sanzionatoria delle infrazioni commesse deliberatamente o per negligenza dai fornitori di servizi di *social media*. Tra le condotte punite con la sanzione fino a 5 milioni di euro vi sono: quelle relative alla mancata, incorretta o incompleta pubblicazione del rapporto semestrale; quelle concernenti la mancata, incorretta o carente predisposizione di una procedura per la gestione dei reclami sottoposti dagli organismi di reclamo o dagli utenti che hanno la propria residenza o la propria sede sul territorio nazionale. Più tenui le sanzioni per la mancata o tardiva nomina di una persona autorizzata a ricevere le notifiche sul territorio nazionale e concernenti le eventuali inadempienze degli obblighi di informazione sanzionabili con una sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.

Infine l'articolo 8 detta norme transitorie per dare ai fornitori di servizi di *social media* un congruo periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge. Disposizioni analoghe sono dettate per i *social media* che conseguono un milione di utenti registrati sul territorio nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai fornitori di servizi di *social media*. È considerata *social media* ogni piattaforma *internet* che, a fini di lucro, consente agli utenti di condividere e scambiare qualsiasi tipo di contenuto con altri utenti o di renderlo accessibile al pubblico. Le piattaforme che offrono contenuti giornalistico-redazionali per i quali il fornitore o il gestore dei servizi è direttamente responsabile non sono considerate *social media* ai sensi della presente legge. Sono altresì escluse le piattaforme che forniscono e gestiscono servizi di comunicazione individuale.
2. Il fornitore di servizi di *social media* è esonerato dagli obblighi di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge se la piattaforma *internet* ha meno di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale.
3. Sono considerati illeciti, ai fini degli obblighi del fornitore di servizi di *social media*, i contenuti che configurano i delitti contro la persona di cui agli articoli 595, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqües*, 612, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché quelli di cui all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Sono altresì considerati illeciti, ai fini degli obblighi del fornitore di servizi di *social media*, i contenuti che configurano i delitti di cui agli articoli 255, 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqües*, 270-*quinqües*.1, 270-*sexies*, 302, 403, 414, 414-*bis*, 416, 416-*bis*, 421, 491-*bis*, 604-*bis*, 617-*ter*, 617-*sexies* e 640-*ter* del codice penale, nonché quelli di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

Art. 2.

(Gestione dei reclami relativi a contenuti illeciti da parte del fornitore di servizi di social media)

1. Il fornitore di un servizio di *social media* deve predisporre una procedura efficace e trasparente, conformemente ai commi 2 e 3 del presente articolo, per la gestione dei reclami relativi a contenuti illeciti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il fornitore del servizio deve mettere a disposizione degli utenti una procedura di presentazione dei reclami relativi a contenuti illeciti facilmente individuabile, direttamente accessibile e permanentemente disponibile.
2. La procedura deve garantire che il fornitore del servizio di *social media*:
 - a) venga immediatamente a conoscenza del reclamo ed esamini se il contenuto è illecito e debba essere rimosso o reso inaccessibile;
 - b) rimuova un contenuto manifestamente illecito o ne blocchi l'accesso entro ventiquattro ore dal

ricevimento del reclamo, salvi i casi in cui il fornitore stesso abbia concordato con le competenti autorità giudiziarie un termine più lungo per la rimozione o il blocco del contenuto manifestamente illecito;

c) rimuova o renda inaccessibile ogni contenuto illecito entro sette giorni dal ricevimento del reclamo. Il limite di sette giorni può essere superato:

1) se la decisione riguardante l'illiceità del contenuto dipende dalla falsità delle affermazioni relative a fatti o sia chiaramente dipendente dalla necessaria verifica di altre circostanze fattuali; in tali casi il fornitore del servizio di *social media* può dare all'utente che ha immesso il contenuto l'opportunità di rispondere al reclamo prima che sia presa la decisione;

2) se il fornitore del servizio di *social media* rimette la decisione riguardante l'illiceità a un organismo di autoregolamentazione, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, entro quattro giorni dal ricevimento del reclamo e concorda di accettare la decisione del medesimo organismo;

d) in caso di rimozione, salvaguardi il contenuto a fini probatori e, a tale scopo, lo archivi sul territorio nazionale ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane;

e) comunichi immediatamente all'autore del reclamo e all'utente che ha immesso il contenuto ogni decisione e la relativa motivazione.

3. La procedura deve prevedere che i reclami e i contenuti illeciti rimossi siano conservati sul territorio nazionale dal fornitore di servizi di *social media* ai sensi delle citate direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE per un periodo di dieci settimane.

4. Gli organi di amministrazione del fornitore di servizi di *social media* assicurano il monitoraggio sulla gestione dei reclami attraverso controlli mensili al fine di risolvere tempestivamente ogni carenza organizzativa. I medesimi organi di amministrazione devono assicurare la somministrazione, alle persone incaricate del trattamento dei reclami, regolarmente e in ogni caso ogni sei mesi, di programmi di formazione e supporto.

5. I fornitori di servizi di *social media* nominano, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una persona autorizzata a ricevere le notifiche sul territorio nazionale e hanno l'obbligo di segnalarlo sulla piattaforma in modo chiaro e facilmente accessibile. La persona autorizzata deve essere abilitata a rappresentare il fornitore nelle procedure di cui all'articolo 7 o nei procedimenti giudiziari in merito alla diffusione di contenuti illeciti. La medesima disposizione si applica relativamente ai documenti che danno inizio a tali procedimenti.

6. Per rendere possibile il ricevimento delle richieste di informazioni da parte di un'autorità giudiziaria nazionale e del Garante per la protezione dei dati personali deve essere nominata una persona legittimata a ricevere tali richieste sul territorio nazionale. La persona così autorizzata è obbligata a rispondere a tali richieste di informazioni entro quarantotto ore dalla richiesta. Nei casi in cui l'informazione richiesta non è esaustivamente prodotta, ne deve essere data adeguata motivazione nella risposta.

Art. 3.

(Organismi di autoregolamentazione)

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere demandate a un organismo di autoregolamentazione su incarico del fornitore di servizi di *social media*.

2. Possono essere riconosciuti come organismi di autoregolamentazione, ai sensi della presente legge, enti associativi costituiti dai fornitori di servizi di *social media* se assicurano le seguenti condizioni:

a) la costituzione dell'organismo da parte di più fornitori di servizi di *social media*, assicurando l'esistenza di adeguate strutture;

b) l'indipendenza e la competenza professionale dei propri componenti;

c) la dotazione di apposite strutture capaci di fornire una valutazione dei reclami entro i termini

previsti dall'articolo 2, comma 2;

d) regole procedurali che disciplinino scopo e struttura della valutazione, che fissino i requisiti di adesione dei *social media* affiliati e che garantiscano la possibilità di revisione della decisione;

e) la disponibilità di un servizio reclami;

f) la previsione che altri fornitori di servizi di *social media* possano aderire all'organismo.

3. Il riconoscimento degli organismi di autoregolamentazione è effettuato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il permanere delle condizioni di cui al comma 2 deve essere verificato annualmente dal Ministro dello sviluppo economico che può con sua deliberazione, sentiti il Ministro della giustizia e il Garante per la protezione dei dati personali, revocare interamente o parzialmente gli incarichi di cui al comma 1 o condizionarli a ulteriori adempimenti se una delle condizioni per il riconoscimento è venuta meno.

5. Il Ministro dello sviluppo economico può stabilire che la facoltà per un fornitore di servizi di *social media* di demandare la decisione a un organismo di autoregolamentazione ai sensi del comma 1 sia interdetta per uno specifico periodo di tempo, laddove vi sia il ragionevole sospetto che l'adesione a un organismo di autoregolamentazione non garantisca il rispetto da parte del fornitore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 2. Il riconoscimento dell'organismo di autoregolamentazione può essere revocato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della giustizia e il Garante per la protezione dei dati personali, laddove una delle condizioni di cui al comma 2 sia venuta meno e non sia stata ripristinata entro un ragionevole lasso di tempo.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione)

1. I fornitori di servizi di *social media* che ricevono più di cento reclami all'anno, relativi a contenuti illeciti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, hanno l'obbligo di redigere, con cadenza semestrale, un rapporto, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, concernente la gestione dei reclami ricevuti per i contenuti apparsi sulle loro piattaforme e di pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* e nella loro pagina iniziale entro un mese dalla fine di ogni semestre. Il rapporto pubblicato sulla pagina iniziale deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e permanentemente disponibile.

2. Il rapporto deve includere almeno i seguenti contenuti:

a) osservazioni generali sugli sforzi intrapresi dal fornitore del servizio di *social media* per eliminare i reati sulle sue piattaforme;

b) descrizione dei meccanismi per la presentazione dei reclami relativi a contenuti illeciti e dei criteri decisionali concernenti la cancellazione e il blocco di contenuti illeciti;

c) numero di reclami pervenuti relativi a contenuti illeciti nel periodo di riferimento, con una classificazione per motivo del reclamo e distinti a seconda della tipologia del denunciante;

d) informazioni riguardanti l'organizzazione, la dotazione organica, la competenza specialistica e linguistica delle unità di lavoro incaricate del trattamento dei reclami, nonché sulla formazione e il supporto delle persone responsabili per il trattamento dei reclami;

e) indicazioni circa l'appartenenza ad associazioni di settore con specificazione della presenza, o meno, in tali organizzazioni, di un organismo preposto ai reclami;

f) numero di reclami per i quali è stato consultato un organismo esterno al fine di prendere la decisione;

g) numero di reclami che, nel periodo di riferimento, hanno portato alla cancellazione o al blocco del contenuto incriminato, con una classificazione per motivo del reclamo e distinti a seconda della tipologia del denunciante; numero dei reclami che ricadono nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 1), e, in tale caso, se il reclamo è stato inviato all'utente che ha immesso il contenuto illecito; numero dei reclami per i quali la decisione è stata rimessa a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto, ai sensi all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 2);

h) specificazione del tempo intercorso tra il ricevimento del reclamo presso il *social media* e la cancellazione o il blocco del contenuto illecito, con una classificazione per provenienza e per motivo del reclamo nonché per i termini entro i quali il contenuto illecito è stato cancellato o bloccato, con la dicitura: « entro ventiquattro ore », « entro quarantotto ore », « entro una settimana » o « in data successiva »;

i) misure adottate per informare, in merito alla decisione relativa al reclamo, l'autore del reclamo e l'utente per il quale il contenuto incriminato è stato segnalato.

Art. 5.

(Misure a tutela del soggetto leso da contenuti illeciti)

1. In caso di pubblicazione di contenuti illeciti diffusi sul *social media* in violazione di legge o comunque con modalità tali da realizzare taluno dei delitti di cui all'articolo 1, comma 3, il soggetto leso o, nel caso in cui questi sia un minore, chi esercita sullo stesso la responsabilità genitoriale ha il diritto di richiedere al fornitore di servizi di *social media*, allegando idonea documentazione, la rimozione o il blocco di dati personali propri o del minore.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata anche da un minore ultraquattordicenne.

3. Il fornitore di servizi di *social media* è tenuto a decidere sulla richiesta avanzata ai sensi del comma 1, dandone adeguato riscontro all'interessato entro:

a) ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta in caso di contenuti manifestamente illeciti;

b) sette giorni dalla ricezione della richiesta qualora la decisione sull'accoglimento della richiesta necessiti dell'accertamento della veridicità del contenuto contestato;

c) tre giorni dalla ricezione della richiesta in ogni altro caso.

4. In caso di rifiuto o di mancata risposta alla richiesta entro il termine di cui al comma 3, l'interessato, con reclamo, può rivolgere la medesima istanza al Garante per la protezione dei dati personali, che procede nei termini prescritti.

5. Anche in caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, il fornitore di servizi di *social media* è tenuto a conservare per un anno, ad esclusivi fini probatori, il contenuto oggetto dell'istanza.

Art. 6.

(Misure a tutela della Repubblica)

1. Quando si procede per i delitti di cui al comma 4 dell'articolo 1, commessi per via telematica attraverso l'inserimento di contenuti generati dagli utenti di un *social media*, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, al fornitore di servizi di *social media* di provvedere alla rimozione del contenuto. Per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, si applica l'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

2. I fornitori di servizi di *social media* adempiono all'ordine immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, è disposta l'interdizione dell'accesso ai contenuti illeciti nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

Art. 7.

(Sanzioni amministrative)

1. Commette infrazione chi, deliberatamente o per negligenza:

a) in violazione dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, non redige un rapporto, o non lo redige in maniera corretta, completa o nei termini previsti, oppure non pubblica un rapporto o non lo pubblica in maniera corretta o completa, nelle modalità prescritte o nei termini previsti;

- b) in violazione dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, non predispone, o non predispone in maniera corretta o completa, la procedura ivi stabilita per la gestione dei reclami sottoposti dagli organismi di reclamo o dagli utenti che hanno la propria residenza o la propria sede sul territorio nazionale;
- c) in violazione dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non rende disponibile, o non rende disponibile in maniera corretta, la possibilità di accedere alla procedura ivi stabilita;
- d) in violazione dell'articolo 2, comma 4, primo periodo, non monitora, o non monitora in maniera corretta, la gestione dei reclami;
- e) in violazione dell'articolo 2, comma 4, primo periodo, non sana, o non sana tempestivamente una carenza organizzativa nella gestione dei reclami;
- f) in violazione dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, non somministra, o non somministra nei termini previsti, corsi di formazione o accompagnamento alle persone incaricate della gestione dei reclami;
- g) in violazione dell'articolo 2, comma 5, non nomina, o non nomina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una persona autorizzata a ricevere le notifiche sul territorio nazionale o, in violazione dell'articolo 2, comma 6, non nomina una persona autorizzata sul territorio nazionale a ricevere le richieste provenienti dalle autorità competenti;
- h) in violazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, non risponde alle richieste di informazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere g) e h), si applica una sanzione amministrativa fino a 500.000 euro; negli altri casi previsti dal comma 1 si applica una sanzione fino a 5 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il contenuto illecito concerna dati personali, si applicano al fornitore di servizi di *social media* le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. L'infrazione può essere sanzionata anche quando non è commessa sul territorio nazionale.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Il rapporto di cui all'articolo 4 deve essere presentato per la prima volta nel primo semestre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure di cui all'articolo 2 devono essere introdotte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il *social media* consegue un milione di utenti registrati sul territorio nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e per ogni nuovo *social media* che consegue un tale numero di utenti registrati, le procedure di cui all'articolo 2 devono essere introdotte entro tre mesi dalla data del conseguimento.

